



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d'Argento al Valor Militare)

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE</p>

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 43	DEL 25.02.2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 204	DEL 19.12.2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 48	DEL 19.03.2003
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 69	DEL 31.05.2004
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 38	DEL 21.03.2005
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 39	DEL 26.03.2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 12	DEL 28.01.2008
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 131	DEL 19.12.2008
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 37	DEL 29.04.2010

CAPO I: NORME GENERALI

Articolo 1.

Istituzione della Tariffa.

1. Per la copertura dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è istituita la tariffa annuale di igiene ambientale (di seguito denominata TIA), applicata in base alle tariffe di riferimento e disciplinata secondo le prescrizioni ed i criteri di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158,
2. Resta a carico dei produttori e degli utilizzatori il pagamento della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, che avviene attraverso il Conai.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

Articolo 2.

Definizioni.

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intende:
 - per "tariffa" ovvero TIA, il corrispettivo dovuto per l'utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti;
 - per "gestione" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 22/1997 ss.mm. ed int.;
 - per "Decreto", il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per "rifiuti", quelli urbani comprensivi cioè di quelli domestici e assimilati, come definiti e classificati dal comma 2 dell'articolo 7 del Decreto nonché dal Regolamento Comunale di assimilazione adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera g), del medesimo Decreto;
 - per "metodo normalizzato", il criterio di determinazione della TIA, approvato con il D.P.R. 27/04/1999, n.158;
 - per "servizio", il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - per "utenze non domestiche" si intendono le comunità, le attività commerciali, di servizio, industriali, professionali e le attività non domestiche in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità, Per le nozioni di "piccoli produttori" e grandi produttori si fa riferimento al "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana" .

Articolo 3.

Presupposto di applicazione della Tariffa.

1. La TIA è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti ed esistenti sul territorio comunale, che possano produrre rifiuti urbani ed assimilati e in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento comunale.
2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la TIA è dovuta anche quando, nella zona in cui è attivato il servizio, è situata soltanto la strada di accesso ai suddetti fabbricati.

3. La TIA è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune dei centri commerciali integrati o per le multiproprietà.

Articolo 4. Gestione della Tariffa

1. L'attività gestionale della tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati interni è svolta dall'Ufficio tributi oppure dal gestore del servizio dei rifiuti, nel caso di affidamento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997.
2. Qualora l'attività gestionale venga svolta direttamente dall'Ufficio Tributi, con determina sindacale è designato il funzionario responsabile al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TIA; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, provvede al recupero dei crediti e dispone i rimborsi, redige il piano finanziario e la correlata relazione.
3. Il funzionario responsabile ovvero il gestore del servizio dei rifiuti entro il mese di febbraio di ciascun anno predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di mezzi per il miglioramento del servizio.

Articolo 5. Piano finanziario.

1. Il Consiglio Comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento e sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 8 del DPR 158/99 e a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado di copertura dei costi rispetto alla tassa rifiuti solidi urbani;
 - f) la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
2. Il piano finanziario deve essere correlato da una relazione, nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Articolo 6.

Determinazione della Tariffa ed obbligazione tariffaria.

1. La Tariffa si compone di due parti:
 - una parte fissa, che copre la quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti. La parte fissa della Tariffa dovrà tendere a coprire in particolare i costi di gestione dei rifiuti rivolti all'intera collettività;
 - una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo da assicurare la copertura dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi di smaltimento e/o recupero che costituiscono il maggior costo economico ed ambientale del servizio di gestione.
2. La determinazione della Tariffa delle varie utenze è effettuata, per la parte fissa, avendo riguardo alla tariffa di riferimento ed al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999.
3. La Giunta Comunale entro il 31.12 di ogni anno, salvo proroghe di legge, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce:
 - a) la percentuale del costo complessivo da coprire con la quota fissa e la percentuale da coprire con la quota variabile;
 - b) nell'ambito delle quote fissa e variabile, la percentuale a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;
 - c) nell'ambito della quota variabile della Tariffa per le utenze non domestiche, la percentuale di distribuzione dei costi complessivi di gestione tra frazione secca residua e frazione umida;
 - d) l'intervallo di applicazione dei coefficienti per l'attribuzione della parte fissa di cui al D.P.R. 158/99;
 - e) il numero minimo di svuotamenti dei contenitori per la frazione secca residua da addebitare a ciascuna utenza domestica (salvo dimostrazione di non utilizzo) in funzione del numero dei componenti;
 - f) il numero minimo di svuotamenti previsti per le utenze non domestiche cosiddette "piccoli produttori", per la frazione secca ed umida, in funzione della volumetria dei relativi contenitori adottati dalle utenze;
 - g) la tariffa da applicare alle utenze non domestiche rientranti nella categoria dei grandi produttori.
 - h) la tariffa della frazione secca residua da applicare alle utenze domestiche;
Qualora la deliberazione non sia adottata entro detto termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.
4. La TIA, con la sua parte fissa e con quella variabile, deve comunque arrivare alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del sistema entro i termini previsti dal Decreto.
5. La copertura tariffaria è accertata in corso d'anno e, comunque entro il 30 novembre; qualora si determini una mancata copertura dei costi, il Consiglio Comunale provvede a rideterminare la TIA, con la riserva di procedere al conguaglio per mantenere la copertura integrale dei costi.
6. Le variazioni dell'ammontare della TIA, dovute a modificazioni apportate in sede di approvazione di bilancio, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente la modificazione dell'importo dovuto.
7. La Tariffa ha effetto per l'anno di competenza dell'atto deliberativo e corrisponde ad una autonoma obbligazione da parte del soggetto passivo.
8. L'obbligo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'occupazione e perdura sino alla cessazione come previsto nell'articolo 26.

Articolo 7.

Modalità di calcolo della parte fissa.

1. I criteri e le modalità per il calcolo della parte fissa della Tariffa sono stabiliti sulla scorta dei coefficienti e del metodo di cui al D.P.R. 158/99.
2. La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coefficiente di adattamento (K_a) secondo la seguente espressione:

$$T_{\text{fissaDOM}}(n, S) = Q_{\text{uf}} * S * K_a(n)$$

n = numero di componenti del nucleo familiare.

S = superficie dell'abitazione (mq).

Q_{uf} = quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (K_a);

$K_a(n)$ = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1a del D.P.R. 158/99, che viene allegata al presente regolamento per farne parte integrante.

3. La quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$T_{\text{fissaNONDOM}}(ap, S) = Q_{\text{ap}} * S * K_c(ap)$$

S = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{ap} = quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c);

$K_c(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, sono riportati nella tabella 3a del D.P.R. 158/99 e che viene allegata al presente regolamento per costituirne parte integrante.

Articolo 8.

Modalità di calcolo della parte variabile. Utenze domestiche.

1. La parte variabile della Tariffa delle utenze domestiche è legata al numero di svuotamenti e al relativo volume dei contenitori per la raccolta della sola frazione secca residua; al singolo svuotamento viene attribuito un valore stabilito annualmente dalla Giunta Comunale secondo una procedura che prevede:
 - a) La definizione della quota di costo ($C_{T\text{dom}}$) del servizio di gestione complessiva (raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero di tutte le frazioni), da attribuire, come quota variabile, alle utenze domestiche;
 - b) il calcolo della volumetria complessiva ($V_{T\text{dom}}$) di svuotamenti dei contenitori della frazione secca residua delle utenze domestiche, sulla base del numero, della tipologia di contenitori forniti e del numero minimo di svuotamenti da attribuire a ciascuna utenza come premesso all'articolo 6 e definito nel successivo articolo 11.
 - c) la quota di costo ($C_{T\text{dom}}$) divisa per il totale dei litri di svuotamenti dei contenitori del secco residuo ($V_{T\text{dom}}$), dà il costo unitario di svuotamento (€/litro) dei contenitori per la frazione secca residua

($C_{uSECCOdom}$) delle utenze domestiche. Questo parametro va moltiplicato per il volume del bidone delle utenze domestiche singole per la determinazione della tariffa a svuotamento.

2. Il volume dei contenitori per le utenze domestiche singole e le utenze domestiche residenti in condomini con almeno 4 condomini è stabilito dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Il numero massimo di svuotamenti per le utenze domestiche singole è dettato dalla frequenza del servizio pubblico; per le utenze condominiali, considerate le modalità di conferimento mediante contenitori condominiali, il numero massimo di conferimenti è dato dalla volumetria massima conferibile.
3. Alla suddetta modalità di calcolo è possibile apportare correttivi finalizzati alla salvaguardia della funzionalità del servizio e al raggiungimento della copertura dei costi complessivi anche in caso di eventuali costi aggiuntivi o imprevisti.

Articolo 9.

Modalità di calcolo della parte variabile. Utenze non domestiche. Piccoli produttori.

1. La parte variabile della Tariffa delle utenze non domestiche, cosiddette piccoli produttori, è legata al numero di svuotamenti e al relativo volume dei contenitori per la raccolta della frazione secca residua e della frazione umida. Al singolo svuotamento viene attribuito un valore stabilito annualmente dalla Giunta Comunale secondo una procedura che prevede:
 - a) La definizione dell'incidenza della quota di costo ($C_{Tnondom}$) del servizio di gestione complessiva (raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero di tutte le frazioni) da attribuire alle utenze oggetto del presente articolo, sulla base anche dei quantitativi conferiti, da attribuire, come quota variabile, rispettivamente alla frazione secca residua ($C_{Tsecconondom}$) e alla frazione umida ($C_{Tumidonondom}$);
 - b) il calcolo della volumetria complessiva di svuotamenti dei contenitori della frazione secca residua e della frazione umida delle utenze non domestiche senza pesatura, sulla base del numero e della tipologia di contenitori forniti e del numero minimo di svuotamenti da attribuire a ciascuna utenza come premesso all'articolo 6 e definito al successivo articolo 12.
 - c) la quota di costo della frazione secca residua ($C_{Tsecconondom}$) divisa per il totale dei litri di svuotamenti dei relativi contenitori ($V_{Tsecconondom}$), dà il costo unitario (€/litro) di svuotamento dei contenitori per la frazione secca residua ($C_{uSECCOnondom}$). Questo parametro va moltiplicato per il volume dei singoli contenitori per il calcolo del costo per svuotamento dei contenitori medesimi; analogo procedimento di calcolo viene utilizzato per la frazione umida e per il calcolo del costo unitario di svuotamento dei contenitori per la frazione umida ($C_{uUMIDOnondom}$).
2. Alla suddetta modalità di calcolo è possibile apportare correttivi finalizzati alla salvaguardia della funzionalità del servizio e al raggiungimento della copertura dei costi complessivi anche in caso di eventuali costi aggiuntivi o imprevisti.

Articolo 10.

Modalità di calcolo della parte variabile. Utenze non domestiche. Grandi produttori.

1. La parte variabile della Tariffa delle utenze non domestiche - grandi produttori -, è legata all'effettivo quantitativo di frazione secca residua conferita ed al volume e frequenza di svuotamento dei contenitori avuti in dotazione.
2. La quota variabile si compone di una parte legata alla tariffa di smaltimento delle frazioni (€/kg) ed una parte legata alla frequenza dello svuotamento stabilita in sede di convenzione.

Articolo 11.

Svuotamenti minimi dei contenitori per la frazione secca residua. Utenze domestiche.

1. Per la Tariffa annuale la Giunta Comunale stabilisce il numero minimo di svuotamenti del contenitore dedicato alla frazione secca residua, attribuibile alle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.
2. Il numero di svuotamenti minimo è stabilito considerando tutte le utenze domestiche quali utenze singole. In sede di tariffazione, per le utenze domestiche condominiali, così come individuate nel successivo comma 4, il numero di svuotamenti da tariffare è pari al numero di svuotamenti effettuati diviso per tre.
3. In sede di determinazione del numero di svuotamenti da tariffare alle utenze condominiali si procede all'arrotondamento per difetto se il decimale è pari o inferiore a 4, altrimenti per eccesso.
4. Il numero di conferimenti minimo è rapportato all'effettiva durata di occupazione secondo i criteri di cui al successivo art. 24.
5. In sede di determinazione del numero di svuotamenti minimi da tariffare all'utenza in funzione del periodo di occupazione si procede all'arrotondamento per difetto se il decimale è pari o inferiore a 4, altrimenti per eccesso.
6. Qualora, in sede di emissione della Tariffa, non siano ancora disponibili i dati relativi al numero di svuotamenti effettuati, alle singole utenze verranno tariffati solo gli svuotamenti minimi. Eventuali svuotamenti supplementari verranno tariffati a conguaglio. Non sono previsti rimborsi nel caso in cui un'utenza non usufruisca per intero degli svuotamenti minimi attribuiti.
7. Il numero massimo di svuotamenti è dettato dalla frequenza massima di raccolta del servizio pubblico come stabilito dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
8. Il Comune si riserva, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, di variare i suddetti valori entro il 31/12 di ogni anno, una volta acquisiti i reali costi di gestione e quindi i dati reali di produzione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Articolo 12.

Tipologie di contenitori disponibili per la frazione secca residua e umida e relative frequenze minime di svuotamento. Utenze non domestiche. Piccoli produttori.

1. Per la Tariffa annuale la Giunta Comunale stabilisce il numero minimo di svuotamenti del contenitore dedicato alla frazione secca residua e alla frazione umida,, attribuibile alle utenze non domestiche rientranti nella categoria dei piccoli produttori in funzione della volumetria dei contenitori adottati.
2. Alle singole utenze, in sede di emissione della Tariffa verranno tariffati solo gli svuotamenti minimi sia della frazione secca che della frazione umida, qualora non siano ancora disponibili i dati relativi al numero di svuotamenti effettivi: eventuali svuotamenti supplementari verranno tariffati a conguaglio. Non sono previsti rimborsi nel caso in cui un'utenza non usufruisca per intero degli svuotamenti minimi attribuiti.
3. Il numero massimo di svuotamenti è dettato dalla frequenza massima di raccolta del servizio pubblico come stabilito dal Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
4. Il Comune di riserva, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, di variare i suddetti valori entro il 31/12 di ogni anno, una volta acquisiti i reali costi di gestione e quindi i dati reali di produzione dei rifiuti urbani ed assimilati.

CAPO III: APPLICAZIONE DELLA TARIFFA.

Articolo 13. Categorie di utenza

1. La classificazione dei locali e delle aree, in relazione alla loro destinazione d'uso e, conseguentemente, alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, è desunta dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. La puntuale individuazione di tale classificazione è contenuta nel piano finanziario, previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.
3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, si fa riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulti dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (Camera di Commercio, ecc.) relativamente all'esercizio delle attività medesime, purché tali certificazioni non contrastino con la reale attività merceologica esercitata, nel qual caso il riferimento è a quest'ultima. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'Ufficio I.V.A..
4. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria è definita avendo riguardo alla destinazione funzionale complessiva e, non anche, dei singoli locali.
5. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte ne comporta la tariffazione differenziata, con conseguente applicazione della TIA corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esecuzione dell'attività da questi esercitata.
6. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la Tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 14. Locali ed aree

1. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 17, costituiscono oggetto per l'applicazione della TIA tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se abusivi agli effetti della legislazione vigente, purché in grado di originare rifiuti urbani domestici e assimilati.
2. I locali soggetti a TIA sono considerati, a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, soffitte, mansarde, cantine, portici, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio, rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.;
 - b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;

- c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese, edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
 - f) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - h) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di auto servizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere,
 - j) tutti i locali nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.
3. Si considerano aree scoperte, ai fini dell'autonoma applicazione della TIA, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso. Le aree soggette a TIA sono considerate, a titolo esemplificativo:
- a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
 - c) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
 - d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica Amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
 - e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
 - f) le are scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.)

- g) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizio e simili;
 - h) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
 - i) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati di norma ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.
4. La TIA è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà.

Articolo 15. Commisurazione delle superfici.

1. L'individuazione dei dati, relativi alle superfici da utilizzare per la determinazione della TIA, è effettuata avendo riguardo alla superficie dei locali e delle aree di cui al precedente articolo. Tale superficie:
 - a) per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, ovvero da misurazione diretta;
 - b) per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti e può essere desunta, anche, dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
2. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori o pari a 50 centimetriquadrati si trascurano, mentre quelle superiori si arrotondano al metroquadrato superiore
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani ed i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non si considera inoltre la superficie nella quali si producono i rifiuti indicati dall'articolo 8 del "decreto"
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte eccedente i 200 mq. qualora l'immobile sia occupato da nuclei familiari composti da 1 o due persone. Nel caso in cui nello stesso immobile siano residenti più nuclei familiari, anagraficamente distinti, si fa riferimento al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà..

Articolo 16. Commisurazione del nucleo familiare.

1. La tariffa é commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare di ciascun anno, ovvero, per le nuove utenze, al numero dei componenti risultanti dallo stato di famiglia al momento dell'inizio dell'occupazione o detenzione dell'abitazione.
2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nella abitazione.

3. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Ai fini della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare. Nel caso di mancata denuncia si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune.
5. Per i soggetti iscritti all'AIRE si applica la riduzione dell' 80% della quota variabile della tariffa e si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune, a meno che i contribuenti non dichiarino che il nucleo familiare è composto da un numero di persone diverso.
6. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, non iscritti all'AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro in altra località, si applica la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica qualora la condizione riguardi l'intero nucleo familiare.
7. Qualora nel nucleo familiare siano presenti invalidi e/o disabili portatori di handicap regolarmente riconosciuti in tale situazione dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, con una percentuale di invalidità pari al 75%, l'invalido/ il disabile non è computato quale componente del nucleo familiare.
8. Al fine di ottenere la rideterminazione della composizione del nucleo familiare ai sensi del precedente comma 7, i familiari/tutore/curatore dell'invalido/del disabile sono tenuti a presentare apposita richiesta con allegata la documentazione idonea a comprovare lo stato di invalidità o l'accertamento dell'handicap.

Articolo 17.
Esclusioni di carattere oggettivo.

1. Ai fini del calcolo della superficie di cui al precedente articolo 14 non sono soggetti alla TIA i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti o perché risultano in obiettive condizioni di comprovata inutilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono, in ogni modo, esclusi dall'ambito di applicazione della TIA:
 - a) i locali e le aree scoperte in cui si producono di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi del regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - b) le unità immobiliari, mancati, di qualsiasi arredo, prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono il domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - d) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni od autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, se utilizzate prima della scadenza dell'atto amministrativo, fino l'inizio di tale utilizzo;
 - e) i locali per cabine elettriche, celle frigorifere, locali ed aree di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), cabine telefoniche, gli impianti tecnologici a circuito chiuso, silos, idrovore;
 - f) i locali usati esclusivamente come centrali termiche;

- g) i locali ed aree utilizzati per il ricovero di attrezzi agricoli;
 - h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collettivo, o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali uso ricreativo, scolastico, sportivo e simili;
 - i) locali ed aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - j) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), ferma restando l'applicazione della TIA di tutte le altre superfici destinate al pubblico, ad uffici ed ai servizi;
 - k) i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, gli stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, di cui si dimostri il permanente ,stato di non utilizzo;
 - l) fabbricati non agibili o non abitabili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; la condizione può essere autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - m) le aree scoperte ad uso privato che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettati a TIA. Per area accessoria o pertinenziale si vuole intesa quella destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che trovasi con questo, oggettivamente, in rapporto funzionale, ovvero quell'area che non avrebbe ragione di esistere senza il bene principale, quale - a titolo esemplificativo - il cortile ed il giardino condominiale e l'area di accesso ai fabbricati civili ed industriali;
 - n) le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti solidi urbani, ferma restando la obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - o) le aree di viabilità interna ai complessi residenziali, commerciali o produttivi;
 - p) le superfici inferiori o pari, complessivamente, a tre metri quadrati;
 - q) le superfici coperte di altezza media inferiore a metri uno;
 - r) le altane, i balconi, le terrazze ed ogni superficie non chiusa, nonché le aree scoperte destinate ad autorimessa e/o posto macchina, purché di pertinenza dell'unità immobiliare principale;
 - s) locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - t) i locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
3. Ai fini dell'applicazione della TIA a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
- a) le aree non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

- b) le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - c) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
4. La TIA non è dovuta per i rifiuti assimilati che le utenze non domestiche avviano a recupero ai sensi del settimo comma dell'articolo 21 del "Decreto".
 5. I locali e le aree non soggette a TIA di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'articolo 24 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione.
 6. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dalla TIA comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'articolo 31 con diritto a restituzione dell'importo pagato.
 7. L'elencazione del secondo comma é meramente esemplificativa; per le situazioni non contemplate si applicano i criteri di analogia.

Articolo 18. Soggetti passivi.

1. La TIA è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa, usa, detiene o conduce locali e/o aree, costituenti presupposto ai sensi del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. Il vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
2. Il titolo della occupazione o della conduzione è data dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque dalla occupazione o conduzione di fatto.
3. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la denuncia di utilizzo del servizio di cui all'articolo 24 e, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica ovvero il rappresentante di ogni altro ente senza personalità giuridica.
4. Nel caso di insediamento abusivo il titolare delle aree è responsabile in solido con il conduttore del costo del servizio.
5. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la TIA sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo; se, invece, in uso comune, la denuncia e la TIA sono dovute dall'amministratore di condominio in rappresentanza del condominio.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento della TIA dovuta per i locali e le aree in uso comune.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione affittati ammobiliati la tariffa è dovuta per l'intero anno dal proprietario, qualora la locazione afferisce periodi pari o inferiori ai dodici mesi.
8. Per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la TIA è dovuta da chi gestisce l'attività.

Articolo 19.
Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Nel caso di locali od aree scoperte ad uso privato non prospicienti direttamente la pubblica via, la distanza tra l'utenza ed il contenitore, per applicare le riduzioni previste dal precedente comma, viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

Articolo 20.
Riduzioni.

1. Fatto salva ogni altro articolo che disciplini le modalità di richiesta di riduzioni, le riduzioni sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) Le richieste di riduzione devono essere indicate nella domanda iniziale o di variazione;
 - b) Le richieste di riduzione non indicate nella denuncia iniziale, vengono presentate o utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio competente o con lettera purché contenente i dati necessari al riconoscimento del diritto di riduzione;
 - c) Le domande incomplete saranno considerate irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti. Il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti invita l'interessato a regolarizzare la domanda, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la domanda è considerata nulla a tutti gli effetti.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono concesse con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui la stessa venga presentata entro il termine di 120 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla riduzione.
3. Le riduzioni sono applicate alla quota variabile della tariffa. Nel caso di spettanza di più riduzioni le singole riduzioni si applicano alla quota variabile determinata secondo i criteri degli artt. 11 e 12.
4. Le riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E' fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della riduzione.
5. Il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti, in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa, degli interessi e all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.
6. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto passivo, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa variabile non può superare l'80 % della stessa.

Articolo 21.
Riduzioni oggettive della Tariffa.

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio per lo smaltimento dei rifiuti, la quota variabile della Tariffa è soggetta alla riduzione del 70%. La riduzione è concessa soltanto alle seguenti condizioni:

- a) che il mancato svolgimento del servizio non sia attribuibile al mancato rispetto da parte del contribuente di obblighi alla cui osservanza esso era tenuto;
- b) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune di San Donà di Piave o dal gestore del servizio dei rifiuti, o dalla competente autorità sanitaria;
- c) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal Comune di San Donà di Piave o dal gestore del servizio dei rifiuti, o dalla competente autorità sanitaria;
2. Per i locali e le aree scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali e/o occasionale (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, ovvero svolta in violazione delle norme), si applica la riduzione del 30% della quota variabile della tariffa
 3. Alle utenze domestiche che aderiscono regolarmente al Compostaggio Domestico e lo svolgono secondo i criteri stabiliti dal "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana" si applica una riduzione del 30% della quota variabile della TIA;
 4. Alle utenze non domestiche che effettuano lo smaltimento il proprio della parte umida del rifiuto oppure effettuano il compostaggio secondo i criteri stabiliti dal "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana" non si effettua la tariffazione della quota variabile relativa all'umido;
 5. Alle superfici delle aree scoperte, per le utenze non domestiche, si applica un coefficiente di riduzione del 50% della quota variabile della tariffa.
 6. Per i locali adibiti ad archivi, senza presenza umana, si applica una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa.
 7. Per le abitazioni tenute a disposizione si applica una riduzione del 50% quota variabile della tariffa e si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune, a meno che i contribuenti non dichiarino un numero di occupanti diverso.
 8. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero, in modo continuativo i rifiuti assimilati agli urbani si applicano le seguenti riduzioni alla parte variabile della tariffa:

Percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero	Percentuale di riduzione
Fino al 25%	20%
Dal 25,01% al 50%	40%
Dal 50,01% al 75%	60%
Oltre il 75%	80%

La riduzione percentuale verrà applicata su richiesta dell'utente, purchè dimostri di aver avviato a recupero i rifiuti mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

9. L'applicazione della riduzione può comportare il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, l'utenza non domestica che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
10. Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich} / (K(S, ap) * S)) * 100$ dove Q_{dich} è la quantità avviata al recupero, $K(S, ap)$ è il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'Ente ed S è la superficie a ruolo dell'attività.
11. Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. 22/1997, si applicano le riduzioni previste dal precedente comma 8. Per la determinazione della percentuale di riduzione si applicano i criteri di cui al precedente comma 10.
12. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che comportano rilevanti limitazioni del traffico veicolare e pedonale, la parte variabile della tariffa di igiene ambientale delle attività commerciali, artigianali o di servizi che si svolgono all'interno di tale zona può essere ridotta:
 - a) del 50% se i lavori durano complessivamente per più di 181 gg. e meno di 273;
 - b) del 70% se i lavori durano complessivamente per più di 274 gg.;
13. Con provvedimento di Giunta Comunale sono individuate le zone della città interessate dai lavori di cui al precedente comma, per le quali riconoscere le agevolazioni ivi previste.

Articolo 22.

Riduzioni soggettive ed esenzioni della Tariffa.

1. Il Comune può prevedere uno stanziamento di un fondo da destinare a categorie in situazioni di disagiate condizioni economiche e/o ambientali. La definizione delle accennate categorie, degli ambiti territoriali e della tipologia di riduzione e/o esenzione sono determinate dalla Giunta Comunale.
2. Sono, comunque, esenti gli immobili occupati dai soggetti di seguito indicati:
 - a) le abitazioni e pertinenze occupate da famiglie il cui reddito annuo complessivo della famiglia derivi dalla pensione e non superi l'importo lordo (al netto di assegni accessori) di €. 8.500,00;
 - b) le abitazioni e pertinenze occupate da famiglie di cui almeno un componente sia assistito dal Comune in modo permanente con il servizio di erogazione del minimo vitale
3. Ai fini dell'esenzione di cui al precedente comma, non sono considerati redditi:
 - a) pensioni di guerra e relative indennità accessorie
 - b) proprietà dell'unica abitazione principale e pertinenze occupate dalla famiglia avente diritto all'esonero.

Il reddito, così come individuato al comma 2, è aumentato di EURO 775,00 per ogni persona a carico ed è oggetto di rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT, relativamente all'anno precedente rispetto a quello di esenzione.
4. L'esenzione non spetta qualora la stessa abitazione risulti occupata da più famiglie, anche se con separati stati di famiglia ai fini anagrafici, aventi propri redditi, in quanto tutti gli occupanti sono tenuti in solido al pagamento della TIA.
5. Le esenzioni sono concesse alle seguenti condizioni:

- a) Le richieste di esenzione devono essere indicate nella domanda iniziale o di variazione;
 - b) Le richieste di esenzione non indicate nella denuncia iniziale, vengono presentate o utilizzando i modelli predisposti dall'ufficio competente o con lettera purché contenente i dati necessari al riconoscimento del diritto alla esenzione;
 - c) Le domande incomplete saranno considerate irricevibili fino ad avvenuta integrazione dei dati richiesti. Il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti invita l'interessato a regolarizzare la domanda, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la domanda è considerata nulla a tutti gli effetti.
6. Le esenzioni di cui al comma precedente sono concesse con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione del caso in cui la stessa venga presentata entro il termine di 120 giorni dal verificarsi dell'evento che dà diritto alla esenzione.
 7. Le esenzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. E' fatto obbligo di comunicare entro 120 giorni il venir meno delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento della esenzione.
 8. Il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della esenzione e qualora rilevi il loro venir meno procederà al recupero della tariffa, degli interessi e all'applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento.

Articolo 23. Tariffa giornaliera

1. E' istituita la tariffa da applicare su base giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso occasionale di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
3. E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno abbia una durata complessiva inferiore a 183 giorni.
4. L'assolvimento della tariffa non affranca il produttore dei rifiuti dagli altri eventuali oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
5. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione é pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per trecento (giorni commerciali), e maggiorata del 50% per cento, con un minimo di complessive EURO 1,55 ad evento. Al minimo edittale non si applica di alcuna riduzione od agevolazione.
6. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, la tariffa giornaliera dovuta dai commercianti ambulanti che effettuano il mercato settimanale è pari alla tariffa annuale determinata sulla base degli indici di produttività dei rifiuti per i banchi di mercato genere alimentari e banchi di mercato beni durevoli divisa per 50 (numero di mercati settimanali).
6. bis. Nell'ambito della categoria banchi di mercato genere alimentari vengono individuate le due categorie che seguono: "banchi di mercato generi alimentari ad alta produzione di rifiuti" e "banchi di mercato generi alimentari a bassa produzione di rifiuti"

7. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa.
8. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare al momento del rilascio dell'atto concessorio all'occupazione, costituendone condizione vincolante per l'efficacia.
9. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto di accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tariffa annuale.
10. Nel caso di occupazioni o detenzioni di locali ed aree scoperte diverse dalle abitazioni, adibite ad attività stagionale si applica quanto previsto dall'art. 21, comma 2.
11. La tariffa non si applica per:
 - a) le occupazioni, di durata non superiore a ventiquattro ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
 - b) per le manifestazioni patrocinate dalla Amministrazione Comunale;
 - c) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
 - d) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, semprechè detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - f) le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
 - g) le occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a quattro ore;
 - h) le occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

Articolo 24.

Inizio, cessazione e variazione

1. La tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e aree scoperte.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, dà diritto al rimborso, della parte della tariffa già pagata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha cessato l'utenza, ad eccezione di quanto indicato nel successivo art. 26
4. Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è avvenuta la variazione.
5. L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.

Articolo 25.

Comunicazione di inizio e variazione di occupazione dei locali e delle aree.

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili della TIA individuati dal presente Regolamento devono presentare apposita denuncia di inizio della occupazione di locali e/o aree, costituenti presupposto per l'applicazione della TIA.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non mutino i presupposti e gli elementi di applicazione della TIA. In caso contrario, deve essere presentata denuncia di variazione, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
3. Le denunce di cui ai commi precedenti, devono essere presentate entro 120 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione ovvero dalla data in cui è avvenuta la variazione. Non sono ritenute valide le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio di attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
4. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di parte.
5. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, vigilanza ed assistenza, sono tenuti a comunicare al funzionario responsabile della gestione della tariffa o al gestore del servizio dei rifiuti, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, secondo le modalità ed i tempi previsti dal regolamento di organizzazione del servizio tributi.
6. La denuncia è redatta utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal gestore del servizio dei rifiuti e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere, per le utenze domestiche:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del dichiarante
 - c) il numero delle persone che occupano l'abitazione, se residenti;
 - d) la indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
 - e) la ubicazione dei locali e delle aree;
 - f) la data di inizio della utenza;
 - b) la composizione del nucleo familiare per i non residenti;
 - c) per le abitazioni utilizzate da soggetti non residenti, in caso di comproprietà ed uso comune, la composizione del nucleo familiare del denunciante e dei nuclei familiari di tutti i comproprietari utilizzatori.
7. Per le utenze non domestiche, la denuncia deve contenere.
- a) le generalità, la residenza o il domicilio, il codice fiscale del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - b) l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, del codice ISTAT dell'attività;
 - c) l'indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso;
 - d) la ubicazione dei locali e delle aree;
 - e) la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
8. La denuncia d'inizio o di variazione deve essere compilata con indicazione completa di tutti gli elementi e dati richiesti dal modulo di cui al precedente comma (se necessario da documentarsi) e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale.
9. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della Tariffa, potranno essere conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo
10. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della consegna.
11. La dichiarazione scritta del contribuente, contenente tutti i dati previsti dal presente articolo, pervenuta a mezzo posta può essere accettata come denuncia e si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
12. In caso di mancata presentazione della denuncia, il comune o il gestore del servizio dei rifiuti determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della TIA, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordati, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.
13. Fatto salvo il potere/dovere di rettifica eventuale, i dati e gli elementi indicati nelle denunce, debitamente sottoscritte, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti a determinare, sulla base degli stessi, la Tariffa dovuta senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Articolo 26. **Cessazioni.**

1. Il soggetto passivo o i familiari, conviventi o incaricati diversi dai coobbligati, muniti di apposita delega, devono presentare al Comune o al gestore del servizio dei rifiuti la denuncia di cessazione in corso d'anno della occupazione o conduzione, entro 120 giorni dalla cessazione medesima.

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree debitamente comunicata al Comune o al gestore del servizio dei rifiuti entro 120 giorni ed accertata dallo stesso, dà diritto al rimborso della parte di TIA, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).
3. La comunicazione di cessazione, debitamente accertata, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al comma 1 dà diritto al rimborso della parte di TIA dalla data di avvenuta comunicazione ad eccezione del caso in cui l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TIA sia stata pagata dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In tal caso si riconosce non dovuta la tariffa dalla data di detenzione del nuovo occupante.
4. Non si dà luogo a denuncia di cessazione e successiva denuncia di attivazione qualora la stessa dovesse essere prodotta in seguito alla morte, cambio di residenza dell'intestatario della posizione passiva e comunque in tutti gli eventi che hanno relazione con il vincolo di solidarietà previsto dall'art. 18. In tal caso si procede d'ufficio al subentro, con l'intestazione al coniuge superstite oppure ad coobbligato più anziano, salva diversa indicazione degli interessati da comunicare entro 120 giorni dall'evento.
5. I rimborsi a seguito di denuncia di cessazione, sono disposti entro 60 giorni dalla verifica della posizione e, in ogni caso, entro 90 giorni dalla presentazione della cessazione medesima.

Articolo 27.

Attività di controllo e di accertamento

1. Il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti esercita l'attività di controllo, necessaria per la corretta applicazione della TIA dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo. In particolare può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione o affitto o delle eventuali scritture private, al fine di accertare la data d'inizio dell'utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti applicativi della TIA, non solo agli occupanti o detentori, ma anche, se diversi, ai proprietari dei locali e delle aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona, per fornire prove e delucidazioni o chiarimenti;
 - d) accedere, previ accordi o intese, alle banche dati in possesso degli enti erogatori di servizi a rete;
 - e) verificare direttamente le superfici con misurazioni dei locali e delle aree.
2. Qualora l'utente non fornisca la documentazione richiesta oppure sia necessario verificare, all'interno delle unità immobiliari, elementi rilevanti per l'applicazione della TIA, diversamente non accertabili, previo consenso dell'interessato, il personale dipendente del Comune o del gestore del servizio dei rifiuti, anche straordinario e comunque in servizio presso l'ufficio della gestione della TIA, potrà accedere alla proprietà privata, purché munito di autorizzazione del Sindaco e di tesserino di riconoscimento e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica. Restano salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito dalle dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune o il gestore del servizio dei rifiuti può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile.
4. Non sono soggette alle limitazioni indicate dal precedente comma 2, le ispezioni effettuate a qualsiasi titolo, presso cantieri, abitazioni, complessi produttivi da parte degli appartenenti al corpo di polizia municipale.

5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al precedente comma 2, di questo articolo sono estesi anche al personale di aziende incaricate alla rilevazione da specifico disciplinare.

Articolo 28. **Attività di controllo**

1. Il funzionario responsabile della TIA o il gestore del servizio dei rifiuti esercita l'attività di controllo e di accertamento, per la corretta applicazione della TIA emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio. In particolare:
 - a) controlla le denunce presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle denunce, nonché, sulla base delle informazioni, verifiche e sopralluoghi che vorrà disporre;
 - b) provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione della Tariffa o maggiore Tariffa dovuta e delle relative sanzioni ed interessi;
 - c) può invitare gli utenti, indicandone il motivo ed il termine perentorio di sessanta giorni per la risposta, ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
 - d) può inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati entro sessanta giorni;
 - a) può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli utenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica per parziale o tardivo pagamento e gli avvisi di accertamento d'ufficio per omesso versamento sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si fa luogo al procedimento di accertamento in rettifica o d'ufficio quando l'importo complessivo annuo della TIA risulti uguale o inferiore a EURO 10,00. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente, con cadenza inferiore all'anno.
5. Decorso infruttuosamente il termine di 60 gg. si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità del successivo art. 33.
6. Il Funzionario responsabile T.I.A. o il gestore del servizio dei rifiuti può disporre, su richiesta dell'interessato, il pagamento dilazionato della tariffa. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
7. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporterà la decadenza della rateizzazione e l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della tariffa e si procederà alla sua riscossione coattiva secondo le modalità del successivo art. 33..

Articolo 29.

Sanzioni

1. Chi non esegue, in tutto o in parte alle scadenze previste nell'avviso di pagamento i versamenti dovuti, è soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'art. 13, D.Lgs. 471/1997.
2. In attuazione dell'art. 50 della Legge 449/1997 la sanzione per versamento effettuato oltre la scadenza ma entro 30 gg. dalla stessa è pari al 10% della tariffa di igiene ambientale versata in ritardo.
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. abrogato
7. abrogato
8. abrogato

Articolo 30.

Interessi.

1. Sulle somme non versate o tardivamente versate e sulle somme accertate per tardiva od omessa presentazione della dichiarazione si applica il tasso legale di interesse con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o comunque dalla data di scadenza della 1° emissione degli avvisi di pagamento per l'anno di riferimento.
2. abrogato

Articolo 31.

Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto al rimborso.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali calcolati giorno per giorno a decorrere dalla data di eseguito versamento.
3. Il rimborso è effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 88 della Legge 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale ad EURO 10,00 ad eccezione dal caso in cui l'importo da rimborsare derivi da errore dell'ufficio.

Articolo 32.

Riscossione e conguaglio.

1. La riscossione della TIA avviene mediante l'emissione di apposita bolletta e può essere attuata:

- a) direttamente dal Comune;
 - b) da azienda speciale o società pubblica, a ciò delegata dal Comune;
 - c) a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.Lgs. 112/99, del DPR 602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. 46/99;
 - d) a mezzo di soggetto a ciò delegato ai sensi del successivo art. 36.
2. La scelta del sistema di riscossione, nonché le modalità operative di riscossione, in un numero massimo di 6 rate, è demandata alla Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, avendo riguardo ai costi, sia diretti che indiretti.
 3. La TIA, se riscossa direttamente, potrà essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o altro soggetto gestore;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso giusta quanto previsto dall'articolo 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997. N. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'articolo 45 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
 - e) carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere preventivamente approvata dal Comune;
 - f) procedura di home banking.
 4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
 5. La bolletta di riscossione della tariffa è emessa salvo conguaglio, considerando il numero minimo di svuotamenti stabiliti dalla Giunta. Acquisiti i dati definitivi si procede a conguaglio con la bollettazione per l'anno successivo.
 6. Qualora per economicità della attività di riscossione si proceda alla riscossione l'anno successivo a quello di prestazione del servizio, si considerano gli svuotamenti effettivi trasmessi dall'Ufficio Ecologia
 7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è dovuta la Tariffa, qualora l'importo complessivo annuo della stessa risulti uguale o inferiore ad EURO 10,00. La disposizione non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno.
 8. Qualora l'attività di gestione della tariffa sia effettuata dal gestore del servizio dei rifiuti, la riscossione volontaria avviene nei modi previsti dalla normativa vigente, avuto riguardo anche alla possibilità prevista dall'art. 49, comma 15 del D.lgs. 22/1997.
 9. L'Ente gestore provvede alla riscossione mediante emissione di bollette/fatture, nelle forme e nelle modalità che ritiene più opportune tra quelle previste dalla normativa vigente, fermo restando che l'importo annuo deve essere riscosso in un numero di rate deciso dalla Giunta Comunale.

Articolo 33. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della Tariffa può avvenire attraverso le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.

Lgs.46/99 e del D.Lgs. 112/99 con l'addebito degli interessi legali e delle sanzioni previste dal presente Regolamento ovvero mediante l'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

2. La scelta del sistema di riscossione coattiva avviene contestualmente alla determinazione delle modalità di riscossione della TIA da parte della Giunta Comunale.
3. Il funzionario responsabile della TIA, qualora non trovi riscontro per i pagamenti può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari e a regolarizzare i versamenti entro il termine perentorio di sessanta giorni, prima di emettere un provvedimento definitivo.
4. Qualora l'attività di gestione della tariffa sia effettuata dal gestore del servizio dei rifiuti, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi la riscossione coattiva ed il recupero crediti vengono effettuati nei modi previsti dalla normativa vigente, avuto riguardo anche alla possibilità prevista dall'art. 49, comma 15 del D.lgs. 22/1997.

Articolo 34. Transazione di crediti.

1. Il funzionario responsabile può, con apposito, motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione fino ad un importo di EURO 260,00 La transazione non può conseguire un incasso inferiore al 50% del dovuto.
2. Per importi superiori, ovvero incassi inferiori al 50%, la transazione deve essere disposta, previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.
3. Qualora l'attività di gestione della tariffa sia effettuata dal gestore del servizio dei rifiuti, l'opportunità della transazione dei crediti è valutata dal gestore del servizio in relazione dell'economicità della stessa.

Articolo 35. Contenzioso.

1. Contro l'applicazione della tariffa di igiene ambientale può essere esperito ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 36. Attività convenzionate.

1. Il Comune può affidare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs. 446/97, l'attività di gestione della TIA ad un soggetto terzo, previa apposita convenzione.
2. La convenzione dovrà prevedere, tra l'altro, le forme ed i tempi di remunerazione dei servizi affidati, tenuto conto dei costi effettivi da sopportarsi, determinati preventivamente, salvo conguaglio, in rapporto alle effettive prestazioni reciproche.

3. In caso di affidamento esterno dell'attività di gestione, il funzionario responsabile di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, vigila sull'osservanza della convenzione.

Articolo 37.

Privacy.

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TIA sono trattati nel rispetto della L. 675/96.
2. Ai soggetti terzi, eventualmente incaricati all'espletamento delle attività di cui al precedente articolo, i dati personali sono comunicati allo scopo precipuo del corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto della succitata legge.
3. I titolari del trattamento dei dati, conseguentemente, sono i soggetti terzi a cui sono affidate le attività di cui all'articolo precedente.
4. Qualora a supporto della propria attività di gestione della TIA, l'Ufficio tributi affidi ad un soggetto terzo, diverso da quello di cui all'articolo precedente, un incarico funzionale alla gestione della TIA, sono trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della TIA ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.
5. Qualora l'attività di gestione della tariffa sia affidata al gestore del servizio dei rifiuti, il titolare del trattamento dei dati inerenti la gestione della tariffa è il gestore del servizio dei rifiuti.
6. Il comune comunica al gestore del servizio dei rifiuti tutti i dati in proprio possesso atti a garantire una efficace attività di gestione della tariffa.

Articolo 38.

Differimento dei termini per i versamenti.

1. I termini di versamento della tariffa sono differiti:
 - a) di sei mesi per gli eredi, nel caso di decesso del soggetto passivo;
 - b) di trenta giorni nel caso il contribuente sia stato colpito, nei quindici giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il secondo grado
 - c) di trenta giorni nei casi di forza maggiore, a far tempo dalla cessazione della causa scatenante .
2. La Giunta comunale o il gestore del servizio dei rifiuti può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento della tariffa per tutta la popolazione o di una parte, nel caso di calamità naturali di grave entità.

Articolo 39.

Dilazione dei versamenti.

1. Su specifica richiesta delle persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate la Giunta Comunale può autorizzare, con proprio provvedimento, il funzionario responsabile alla rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di dodici rate, senza l'applicazione di interessi.
2. Nel caso che l'importo da pagare sia superiore a EURO 1.000,00, su richiesta del contribuente e dietro prestazione di idonea garanzia, può essere concessa la rateizzazione in sei rate bimestrali, con l'applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno

3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
4. Qualora l'attività di gestione della tariffa sia effettuata dal gestore del servizio dei rifiuti la rateizzazione, prevista dai precedenti commi 1 e 2, è concessa dal gestore del servizio dei rifiuti.

Articolo 40.
Tributo ambientale.

1. Ai sensi del comma 17 dell'articolo 49 del "decreto", il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica, in assenza di specifiche disposizioni, prendendo come parametro di riferimento la superficie, prevista al comma 2 del citato articolo 19, e quindi limitatamente alla quota della tariffa fissa.
2. L'ammontare del tributo sarà versato alla Provincia nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

CAPO V. PERIODO TRANSITORIO ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 41.
Periodo transitorio.

"1. Fino alla piena operatività dall'A.A.T.O. "Venezia Ambiente" ed alla effettiva applicazione e riscossione della stessa da parte dei soggetti affidatari del servizio di igiene integrata, le tariffe sono determinate in base ai criteri previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 24/02/2000 e successive modificazioni ed integrazioni."

1-bis Gli indici di produzione di rifiuti di riferimento per la determinazione delle tariffe sono quelli approvati con del. di C.C. n. 48/2000 e con del. di C.C. n. 150/2001".

2. Nel medesimo periodo trovano, altresì, applicazione le seguenti riduzioni per la parte variabile della tariffa:
 - a) Alle superfici delle aree scoperte, per le utenze non domestiche si applica un coefficiente di riduzione pari a zero virgola cinque.
 - b) Per le abitazioni tenute a disposizione si applica un coefficiente di riduzione della tariffa variabile pari a zero virgola cinque e si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune, a meno che i contribuenti non dichiarino che il nucleo familiare è composto da un numero di persone diverso.
 - c) Per i soggetti iscritti all'AIRE si applica la riduzione dell'80% della quota variabile della tariffa e si considera in modo forfetario il nucleo familiare medio del Comune, a meno che i contribuenti non dichiarino che il nucleo familiare è composto da un numero di persone diverso.
 - d) Per i nuclei familiari residenti nel Comune, non iscritti all'AIRE, ma dimoranti di fatto per lavoro o altri motivi in altra località, si applica la riduzione del 50% della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica qualora la condizione riguardi l'intero nucleo familiare.
 - e) Se la distanza effettiva tra il punto di conferimento e l'abitazione supera i 400 metri, la parte variabile della Tariffa è soggetta al coefficiente di riduzione dello 0,7 (zero virgola sette).

- f) Per le utenze non domestiche che avviano al recupero, in modo continuativo i rifiuti assimilati agli urbani si applicano le seguenti riduzioni alla parte variabile della tariffa:

Percentuale di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero	Percentuale di riduzione
Fino al 25%	20%
Dal 25,01% al 50%	40%
Dal 50,01% al 75%	60%
Oltre il 75%	80%

La riduzione percentuale verrà applicata su richiesta dell'utente, purchè dimostri di aver avviato a recupero i rifiuti mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

- g) L'applicazione della riduzione può comportare il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta del Comune, l'utenza non domestica che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
- g-bis) Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente formula: $R = (Q_{dich} / (K(S, ap) * S)) * 100$ dove Q_{dich} è la quantità avviata al recupero, $K(S, ap)$ è il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato dall'Ente ed S è la superficie a ruolo dell'attività.
- g-ter) Per le utenze non domestiche che effettuano l'autosmaltimento secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs. 22/1997, si applicano le riduzioni previste dalla precedente lett. f). Per la determinazione della percentuale di riduzione si applicano i criteri di cui alla precedente lett. g-bis).
- h) Alle utenze domestiche che aderiscono regolarmente al Compostaggio Domestico e lo svolgono secondo i criteri stabiliti dal "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana" si applica una riduzione del 20% della quota variabile della TIA;
- h-bis) Alle utenze domestiche, che sono interessate dalla raccolta dei rifiuti con il sistema "porta a porta" e che aderiscono regolarmente al Compostaggio Domestico e lo svolgono secondo i criteri stabiliti dal "regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la disciplina dei servizi di nettezza urbana" si applica una riduzione del 30% della quota variabile della TIA"
- i) Per i locali adibiti ad archivi, senza presenza umana, si applica una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa.
3. Nel periodo transitorio la quota variabile della tariffa annuale, è articolata secondo le seguenti misure in relazione alla distanza tra i locali e le aree scoperte per le quali è dovuta la tariffa ed il contenitore dei rifiuti più vicino:
- in misura pari al 100% della tariffa per le distanze inferiori o pari ai 400 metri;
 - in misura pari al 30% della tariffa per le distanze superiori ai 400 metri;

- c) dove è attivato il servizio di asporto rifiuti con la raccolta porta a porta, la tariffa è applicata in misura pari al 100%.
4. Nel periodo transitorio trova applicazione quanto disciplinato dal presente regolamento ad eccezione del capo II.
5. Qualora l'attività di gestione della tariffa sia affidata al gestore del servizio dei rifiuti, tutta l'attività inerente l'applicazione della tariffa di igiene ambientale relativa agli anni per i quali l'attività è stata svolta dall'ufficio tributi rimane di competenza dell'Ufficio Comunale, salva diversa previsione contrattuale.

Articolo 42.
Entrata in vigore e norma di rinvio.

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000, entra in vigore dopo le approvazioni di rito e le pubblicazioni di legge e di statuto e le sue disposizioni sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2002.
2. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e ss. mm. ed integrazioni nonché al D.P.R. 27 aprile 1999, n.154 e alle disposizioni di legge vigenti.
3. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita nel 2000, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della tariffa di cui al regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 24/02/2000 e successive modificazioni
4. ed integrazioni sono regolati dai termini di decadenza indicati all'articolo 71 del citato decreto legislativo 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel regolamento comunale.
5. I presupposti di imposizione relativi alla tariffa, afferenti i periodi di applicazione della tariffa disciplinata dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale approvato con deliberazione di C.C n. 46 del 24/02/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono regolati dai termini di decadenza, modalità di effettuazione dei controlli ed attività di accertamento, previsti dagli artt. 20 e successivi di tale regolamento.
6. Per l'annullamento e la revisione totale o parziale degli atti amministrativi di cui al presente regolamento, si fa riferimento al regolamento di autotutela.
7. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.